

PSG SERVIZI & SALUTE S.r.l.

Sede in Palmanova (UD) Contrada Savorgnan n. 11/A
Capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato
Codice fiscale / Registro Imprese di Pordenone Udine n. 03144950304
Partita IVA 03144950304
R.E.A. di Udine n. 372683

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 26 giugno 2024 alle ore 18.00, in Palmanova, Contrada Savorgnan, n. 11/A presso la sede legale, si è riunita l'assemblea dei soci della società "PSG SERVIZI & SALUTE S.r.l." ("Società") per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Individuazione del titolare effettivo della società "PSG SERVIZI & SALUTE S.r.l." ai sensi della normativa antiriciclaggio, di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2. Fissazione compenso all'Amministratore Unico;*

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, dott. Pastorutti Valerio Luigi ("**Presidente**"), e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Dott. Ludovico Cafaro ("**Segretario**").

Il Presidente

constata

- che sono presenti, in proprio o per delega, i Signori Soci, rappresentanti l'intero capitale sociale di Euro 10.000,00, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese:

Generalità socio	% di partecipazione	Quota	In proprio / per delega
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIOVANNI CHIABA", legalmente rappresentata dal Dott. Giacomo Venturini	58,00	5.800,00	In proprio
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO" legalmente rappresentata dalla Sig.ra Palmina Mian	42,00	4.200,00	In proprio

Dopo aver chiesto ai presenti se vi sia qualcuno tra loro che si ritenga non sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, avendo ricevuto risposta negativa, constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, e atta a deliberare.

Il Presidente successivamente passa alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

1. Individuazione del titolare effettivo della società “PSG SERVIZI & SALUTE S.r.l.” ai sensi della normativa antiriciclaggio, di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Per quanto riguarda il punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia sinteticamente il contenuto della normativa italiana di riferimento, che recepisce una serie di Direttive Comunitarie sul medesimo argomento.

In estrema sintesi la normativa in oggetto stabilisce che gli amministratori di società ed enti, quali esecutori, dovranno richiedere informazioni adeguate, accurate ed aggiornate sulla titolarità effettiva della Società chiedendole allo stesso titolare effettivo. Tutte le informazioni in merito al titolare effettivo dovranno essere oggetto di periodico aggiornamento e rimanere immediatamente accessibili alle autorità di controllo. Tale adempimento si è reso necessario al fine di consentire alla neo-costituita Società, per mezzo del proprio legale rappresentante, di procedere con l'attivazione dei rapporti bancari necessari allo svolgimento dell'attività sociale nonché per effettuare la “comunicazione sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust” prevista dall'art. 21 del D. Lgs. n. 231/2007 che è stata trasmessa in data 05 giugno 2024. Secondo l'art. 20 del citato D. Lgs. n. 231/2007, si identifica il “titolare effettivo di società ed enti come segue”:

“...Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo...Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.”

....

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al

titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. ...”.

Nella fattispecie di “PSG SERVIZI & SALUTE S.r.l.”, preso atto che l’attuale compagine societaria è costituita da due Enti Pubblici, si tratta dell’individuazione della titolarità effettiva nella casistica delle società partecipate da Enti Pubblici. Al riguardo, dall’esame della normativa antiriciclaggio e della relativa dottrina si desume come non vi sia, allo stato, un orientamento univoco in tema di titolarità effettiva delle società partecipate da Enti Pubblici.

In estrema sintesi si riporta di seguito l’autorevole commento di Assonime sul punto (“Q&A sull’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi” – 8/2023 Note e Studi” par. 4.1):

“...Secondo un primo orientamento, quando nell’assetto societario la società partecipata pubblica registri una partecipazione rilevante (superiore al 25% del capitale) detenuta da una pubblica amministrazione, il titolare effettivo, in applicazione del criterio della proprietà e del criterio del controllo, potrebbe coincidere con la persona fisica che, all’interno della pubblica amministrazione, dispone del potere di decidere l’orientamento del diritto di voto nella società partecipata.

Questa impostazione sembra però trascurare un dato sostanziale che appare fondamentale. L’individuazione del titolare effettivo è funzionale a realizzare un regime di trasparenza su chi sia la persona fisica, dietro lo schermo societario, che è la beneficiaria sostanziale dell’operazione ed è portatore del reale interesse economico sotteso alla stessa. Questo al fine di consentire un eventuale approfondimento sulle operazioni problematiche in termini di riciclaggio. Nel caso però di amministrazioni pubbliche, la persona fisica che ricopre la funzione pubblica da cui deriva il potere di decidere il voto nell’assemblea della società partecipata, non esercita questi poteri per la soddisfazione di un interesse proprio ma esercita una potestà pubblica regolata sulla base di un’apposita disciplina giuridica a favore e nell’interesse della comunità rappresentata dall’ente pubblico. Sotto questo angolo visuale, non sembra avere alcuna utilità l’individuazione del titolare effettivo nella persona fisica con il potere di decisione all’interno della pubblica amministrazione in quanto l’operazione non è svolta nel suo interesse ed esso non è il beneficiario sostanziale.

In questo caso, pertanto, non è possibile risalire ad una o più persone fisiche proprietari o controllanti che possono essere considerate beneficiari sostanziali delle operazioni economiche poste in essere della società e l’unico criterio che sembra applicabile è quello residuale dell’organo amministrativo o direttivo della società partecipata. ...”

In senso conforme si esprime anche la “Commissione antiriciclaggio” del Consiglio Nazionale del Notariato con il documento “*Studio 1_2023B - La ricerca del titolare effettivo*” par. 11.1 – che richiama anche gli orientamenti dell’EBA (European Banking Authority).

In senso difforme si esprimono, invece, le “Linee Guida Antiriciclaggio” (edizione febbraio 2021) emanate dai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, le quali prevedono che:

“...Nel caso di società controllate o partecipate per oltre il 25% da pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, co. 2, del D. Lgs. 165/2001 o da loro controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., risulterà titolare effettivo (o risulteranno

titolari effettivi) il soggetto (o i soggetti) che ha (hanno) la rappresentanza dell'ente pubblico. Ne deriva che se una società pubblica è partecipata da due comuni saranno titolari effettivi i sindaci dei comuni. Nel caso di società controllate partecipate dalla provincia o dalla regione o dalla comunità montana, titolari effettivi risulteranno i presidenti degli enti controllanti (o partecipanti) la società a valle. ...”

Tale interpretazione viene avallata anche da alcuni commenti della Camere di commercio (Milano Monza e Brianza e Bologna), che si esprimono in senso conforme alle citate “Linee Guida Antiriciclaggio” pur auspicando al riguardo un chiarimento ministeriale.

Conseguentemente, nella fattispecie:

- tenuto conto dell’attuale incertezza interpretativa;
- sulla base delle informazioni acquisite relative alle opinioni più autorevoli della dottrina;
- preso atto dell’effettiva *governance* aziendale;

si ritiene di poter aderire all’interpretazione della fattispecie così come formulata da Assonime e avallata dal Consiglio Nazionale del Notariato con le argomentazioni in precedenza citate e quindi di poter concludere che nessuna persona fisica, tramite i due Enti Pubblici soci, sia in grado di controllare la società. Conseguentemente si dovrebbe necessariamente adottare il cosiddetto “criterio residuale” previsto dal comma 5, dell’art. 20 D. Lgs. 231/2007 sopra riportato, in relazione al quale il titolare effettivo viene individuato nella persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società. Inoltre, sarà cura dell’organo amministrativo conservare l’evidenza documentale delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonché, nella fattispecie, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo con il metodo “principale” bensì con quello cosiddetto “residuale”.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto della normativa di riferimento e delle informazioni acquisite l’Assemblea, con il voto favorevole espresso dai due soci in forma palese,

delibera

- a) di individuare, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007, titolare effettivo della società “PSG SERVIZI & SALUTE S.r.l.” il proprio amministratore unico:
 - **Pastorutti Valerio Luigi**, nato a Palmanova (UD) il giorno 19 agosto 1956, residente in Porpetto (UD) alla Via Verdi n. 24, codice fiscale PST VRL 56M19 G284G; documento di identità numero CA24272MT rilasciata dal Comune di Porpetto in data 23.08.2022 e che ha dichiarato di essere persona politicamente non esposta;
 - b) di prendere atto che l’Amministratore Unico rilascerà, come ha già rilasciato, le dichiarazioni richieste dalla legge ai fini della normativa antiriciclaggio in conformità con la presente delibera;
 - c) di delegare lo stesso Amministratore Unico, ai sensi della citata legge, al periodico aggiornamento delle presenti informazioni previste dalla normativa antiriciclaggio, le quali dovranno essere rese accessibili alle autorità di controllo.
-

2. Fissazione compenso all'Amministratore Unico

In relazione al secondo argomento posto all'ordine del giorno, l'assemblea valuta l'opportunità di fissare il compenso all'Amministratore Unico per l'opera da lui prestata a favore della Società.

Si evidenzia che a tale riguardo, nella fase prodromica alla costituzione della società, era stata predisposta la relazione motivazionale contenente anche il *Business Plan*, approvata dalla Corte dei Conti – Sezione controllo FVG, nonché la relazione valutativa sui profili di sostenibilità economico-finanziaria del Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell'Università di Udine a firma del prof. Andrea Garlatti. L'assemblea ritiene congruo rispetto alle disposizioni di legge in vigore fissare un compenso lordo annuo da assegnare, nella fase dimensionale attuale, all'Amministratore Unico pari ad euro 50.000,00 (cinquanta mila /00).

Dopo breve discussione l'assemblea ad unanimità di voti, espressi in forma palese,

delibera

- d)** di riconoscere all'Amministratore Unico Pastorutti Valerio Luigi il seguente trattamento economico, in relazione alle prestazioni dallo stesso effettuate a favore della società:

- Sede di lavoro

La sede di lavoro dell'Amministratore Unico viene fissata presso la sede legale della società in Palmanova (UD);

- Compenso

Il compenso annuo lordo viene fissato come segue:

- euro 50.000,00 (cinquanta mila/00) e potrà essere corrisposto anche in rate mensili posticipate;

- Indennità e rimborsi spese

Per le trasferte effettuate fuori dal comune definito quale sede di lavoro, fatta eccezione per i trasferimenti da e verso il Comune di San Giorgio di Nogaro, all'Amministratore Unico viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute su presentazione di un report di trasferta redatto su moduli forniti dalla società.

L'indennizzo per ciascuna trasferta viene effettuato applicando, in alternativa fra loro, il metodo misto, forfetario oppure analitico in esecuzione di quanto previsto dall'art. 51, comma 5, del TUIR e dalle relative interpretazioni ministeriali.

- Uso automezzo

L'Amministratore Unico potrà utilizzare, per lo svolgimento dell'attività a favore della società, sia per i viaggi sul territorio nazionale che all'estero, l'autovettura aziendale che verrà concessa in comodato d'uso alla società dal Socio ASP "Ardito Desio" di Palmanova e a lui assegnata con specifico documento di assunzione in uso.

Nel caso in cui l'Amministratore, a seguito di indisponibilità dell'autovettura aziendale, utilizzi un veicolo di sua proprietà, verrà riconosciuto il relativo rimborso dei costi chilometrici nei limiti della effettiva percorrenza ed in base alle vigenti tariffe ACI.

- Effetti

Il trattamento previsto dalla presente deliberazione ha effetto, anche in via di ratifica, dalla data dell'8 maggio 2024 e matura, per la parte economica, in ragione della durata dell'incarico attribuito all'Amministratore Unico.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 19:30.

Rappresentante socio
ASP "Giovanni Chiabà"
Dott. Giacomo Venturini

Rappresentante socio
ASP "Ardito Desio"
Sig.ra Palmina Mian

Il Segretario
Dott. Ludovico Cafaro

Il Presidente
Dott. Valerio Luigi Pastorutti
